

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"KAINOTHOMIA DELLE OMBRE"**

L'anno 2022, il giorno 05 del mese di Agosto i Signori:

- Sechi Carlo nato ad Oristano (OR) il 26/01/1993 e residente a Oristano (OR) in Via Garibaldi n. 18
C.F. SCHCRL93A26G113E;
- De Stefano Corrado nato a San Severo (FG) il 30/04/1947 e residente a Oristano (OR) in Via Sa Pippia de maiu n. 4
C.F. DSTCRD47D30I158H;
- Martinez Filippo nato ad Oristano (OR) il 05/01/1999 e residente a Oristano (OR) in Via Tharros n. 77
C.F. MRTFPP99A05G113A;
- Pisu Federico nato ad Oristano (OR) il 28/04/1996 e residente a Oristano (OR) in Via San Simaco n. 60
C.F. PSIFRC96D28G113U;
- Garau Giuseppina nata a Oristano (OR) il 14.06.1953 e residente a Oristano (OR) in Via Armando Diaz n. 85
C.F. GRAGPP53H54G113O;
- Nibionni Fiorella nata ad Oristano (OR) il 10.07.1967 e residente a Baratili San Pietro (OR) in Via Nuova n.20
C.F. NBNFLL67L50G113D;
- Pirastu Jurij nato ad Oristano (OR) il 15.02.1996 e residente a Oristano (OR) in Via di Filippo Brunelleschi n. 36
C.F. PRSJRJ96B15G113J;
- Zuncheddu Elisa nata ad Oristano (OR) il 16.02.1997 e residente a Oristano (OR) in Via San Martino n.14
C.F. ZNCLSE97B56G113A
- Piras Giada Pia nata ad Oristano (OR) il 12.06.1999 e residente a Oristano (OR) in Via Martiri del Congo n.2
C.F. PRSGDP99H52G113B
- Sechi Salvatore nato ad Oristano (OR) il 27/02/1959 e residente a Oristano (OR) in Via Garibaldi,18
C.F. SCHSVT59B27G113D
- Sechi Elisabetta nata ad Oristano (OR) il 02/10/1962 e residente a Oristano (OR) in Via Garibaldi,18
C.F. SCHLBT62R42G113F
- Torchia Annalisa nata ad Oristano (OR) il 12/06/1961 e residente a Oristano (OR) in Via Garibaldi,18
C.F. TRCNLS61H52G113Y

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione Culturale di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:
"KAINOTHOMIA DELLE OMBRE", con sede legale nel Comune di Oristano, operante senza fini di lucro.

sede legale: Via Garibaldi, 18 – 09170 Oristano (OR) – C.F. 90060900959

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via Garibaldi, 18 – 09170 Oristano (OR) Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo

Articolo 4) Sono Organi Sociali: l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Proviviri.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"KAINOTHOMIA DELLE OMBRE"**

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica.

Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente Carlo Sechi, Vicepresidente Filippo Martinez, Tesoriere Corrado De Stefano, Segretario Federico Pisu, Archivista Fiorella Nibionni i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (dlgs. 117-2017).

Letto, confermato e sottoscritto in **Via Garibaldi, 18 - 09170 Oristano (OR)** il 05/08/2022

Firmato :

Presidente: Sechi Carlo

Vice Presidente: Filippo Martinez

Tesoriere: Corrado De Stefano

Segretario: Pisu Federico

Archivista: Nibionni Fiorella

Garau Giuseppina

Pirastu Jurij

Zuncheddu Elisa

Piras Giada Pia

Sechi Salvatore

Sechi Elisabetta

Torchia Annalisa



**AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano**

Data: 02 SET. 2022 N. 447 Serie 3

Importo: 200,00 € (duecento/00)

IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale



E
2
ri
"L
s
r
P.
P.
S
W
N

[Firma]

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"KAINOTHOMIA DELLE OMBRE"



ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, ESERCIZIO FINANZIARIO

E' costituita, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ss.mm., una associazione, non riconosciuta, di promozione sociale, culturale, ricreativa, del tempo libero con finalità assistenziali, denominata:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE KAINOTHOMIA DELLE OMBRE".

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNZS) o nelle more dell'istituzione dello stesso, nel registro Regionale delle associazioni di promozione sociale.

A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione **"ASSOCIAZIONE CULTURALE KAINOTHOMIA DELLE OMBRE – Associazione di Promozione Sociale"** in sigla denominata **ASSOCIAZIONE CULTURALE KAINOTHOMIA DELLE OMBRE APS**.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti registri.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico che esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha sede legale a Oristano in Via Garibaldi n.18, l'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale.

Con delibere del consiglio direttivo può essere modificata la sede legale e operativa senza necessità di integrare il presente statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune.

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31-12-2072. Il termine finale potrà essere posticipato o anticipato con delibera dell'assemblea dei soci.

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 2

SCOPI SOCIALI, PRINCIPI E FINALITA'

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro, persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, nonché dell'educazione permanente, dell'attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso qualsivoglia espressione di creatività, valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro in tutte le sue espressioni, della danza e della musica dal vivo, valorizzazione e salvaguardia della lingua e del teatro Sardo.

Sostiene, col patrocinio, rassegne teatrali, musicali, attività di laboratori e formazione professionale anche a carattere inclusivo e di varia natura inerenti agli scopi statuari.

In particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d): secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche e ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali in collaborazione e con il coordinamento di altre associazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione, con delibera del consiglio direttivo, potrà affidarsi ad uno o più enti di promozione sociale con finalità culturali e assistenziali riconosciuti dal ministero degli interni e o dall' Unione Europea.

L'adesione a tali organismi potrà comportare l'accettazione, senza specifica ratifica, dei loro regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme organizzative purché le stesse non siano in contrasto con i principi e scopi dell'associazione.

Per raggiungere i propri scopi sociali l'associazione – pur non avendo scopi di lucro – potrà svolgere attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolte a soci che ai non associati, ad aziende, a enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso, gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nell'associazione al fine di contribuire a coprire le spese di gestione a migliorarne l'efficienza e la qualità delle attività istituzionali.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente dell'attività prestata dai propri soci in forma volontaria, libera e gratuita.

Ove necessario e possibile l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni e attività occasionali anche ricorrendo ai propri associati.

ARTICOLO 3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 4 I SOCI

L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di genere, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'articolo 2 e collaborare per il loro conseguimento.

Diventano associati tutti coloro che condividono gli scopi sociali e manifestano interesse per il teatro in tutte le sue espressioni artistiche.

Per i soci che abbiano predisposizione alla recitazione, alla musica, alla danza l'associazione promuove l'istituzione di una compagnia teatrale sotto la guida del direttore artistico di cui al successivo articolo 17

Per es
l'accog
L'ever
immer
all'ass
A seg
dei S
L'iscr
autol
Non
La q
Il ve
il gio
Il ve



ARTICOLO 5 AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi all'associazione aspirante socio dovrà produrre domanda di iscrizione. L'accoglimento dell'istanza di iscrizione viene deliberata dal consiglio direttivo.

L'eventuale rigetto motivato dell'istanza deve essere adottato entro 60 giorni e comunicato immediatamente all'interessato perché lo stesso possa, eventualmente, presentare ricorso all'assemblea dei soci.

A seguito di accoglimento della richiesta si procede all'annotazione del nuovo associato nel Libro dei Soci.

L'iscrizione ha validità fino alla fine dell'esercizio finanziario dell'anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi con il versamento della quota associativa annuale.

Non sono ammessi soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il versamento della quota associativa da parte dei soci può essere effettuata in quote mensile entro il giorno 30 di tutti i mesi di ciascun anno finanziario.

Il versamento della quota sociale mensile fa maturare il diritto di voto alle assemblee.

ARTICOLO 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

L'adesione all'associazione da parte dei soci comporta:

- a) La piena accettazione dello statuto sociale, delle finalità dell'associazione e dei regolamenti interni;
- b) Il pagamento della quota di iscrizione, delle quote associative annuali e di quelle stabilite nelle varie attività e servizi;
- c) La cura di rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione;
- d) La sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori qualora istituiti;
- e) Inserimento nel registro interno dei soci dell'associazione.

Il socio può recedere dall'associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo.

La perdita della qualità di socio può avvenire per

- a) Dimissioni;
- b) Morosità;
- c) Non ottemperanza alle disposizioni statutarie e o dei regolamenti;
- d) Atteggiamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- e) Comportamento scorretto nei confronti degli organi dell'associazione o degli altri soci.

Le espulsioni saranno decise dal consiglio direttivo, sentito il collegio dei probiviri di cui al successivo articolo 16, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato.

Contro la decisione di espulsione è ammesso il ricorso all'assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alla delibera assembleare.

Se non espressamente deliberato, le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

I diritti di ciascun socio sono i seguenti:

- a) Diritto ad essere eletto in tutti gli organi sociali;
- b) Diritto a partecipare alla programmazione delle attività;
- c) Diritto a prendere libere visione delle deliberazioni degli organi sociali e di tutti i libri sociali a seguito di apposita richiesta scritta al Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutti i soci vi possono accedere secondo principi di democrazia interna e uguaglianza di diritti tra i soci medesimi.

ARTICOLO 7 I SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono considerati sostenitori dell'associazione, pur non essendo soci, tutte le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono, annualmente, al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in modo gratuito, mediante conferimento in denaro o mediante lavoro volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea e non partecipano alle cariche sociali, ma hanno diritto ad essere informati di volta in volta delle iniziative che saranno intraprese dall'associazione.

Si diventa sostenitori dell'associazione dietro presentazione di esplicita richiesta al Presidente, approvazione da parte del consiglio direttivo e inserimento nell'elenco di cui al successivo articolo 19. L'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 19 consente al sostenitore l'utilizzo pubblico della dichiarazione **"Sostenitore dell'Associazione Culturale Kainothomia delle ombre"**.

ARTICOLO 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea generale è sovrana.

Essa è formata da tutti i soci con diritto di voto.

È ammessa solo una delega per socio. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione mediante avviso a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea generale compreso l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o altro mezzo indicato dall'avente diritto di voto nella richiesta d'iscrizione, ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla segreteria in data successiva. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro il mese di gennaio per approvare il preventivo annuale, entro il mese di maggio per approvare il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente. In seduta ordinaria si provvederà al rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il consiglio direttivo o la metà degli aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera in via ordinaria, in seduta di prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seduta di seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea generale delibera in via straordinaria:

- Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Lo scioglimento, la fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

L'assemblea ha inoltre funzione di deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal vicepresidente su delega del presidente, o da persona designata dall'assemblea. L'assemblea a discrezione del consiglio direttivo, può svolgersi anche con l'ausilio di strumenti informatici senza la necessaria presenza fisica dei soci aventi diritto a parteciparvi. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal presidente e dal segretario dell'associazione e sono inserite nei registri dei verbali di cui al successivo art.19.

ARTICOLO 9 POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale :

1. Approva il bilancio e la relazione annuale consuntiva e preventiva del presidente sull'attività dell'associazione.

2. Elegge il presidente dell'associazione.
3. Elegge il consiglio direttivo formato da 5 consiglieri.
4. Elegge il collegio dei probiviri composto da 3 soci.
5. Delibera le modifiche allo statuto sociale con le modalità di cui al precedente art.8.
6. Approva eventuali regolamenti di attuazione.
7. Ratifica la nomina del direttore artistico.
8. Delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei soci, la decadenza di un qualsiasi componente del consiglio direttivo e del direttore artistico.
9. Delibera lo scioglimento, fusione o scissione dell'associazione con le modalità di cui al precedente art.8

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto dai cinque soci, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere e l'archivista. La carica di ciascuno di essi è riferita all'intera associazione. Il consiglio è presieduto dal presidente e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso, scritto o per via posta elettronica o altri mezzi stabiliti dal consiglio stesso, almeno 48 ore prima. Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 11

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale dei soci, dura in carica 4 anni e i suoi componenti posso essere rieletti sempre. L'elezione non può essere prorogata oltre trenta giorni dalla data della sua scadenza naturale o da quella anticipata per decadenza. La votazione avviene a scrutinio segreto e ciascun socio votante dovrà indicare nella scheda quattro nominativi, senza specifica di carica perché alla loro attribuzione provvederà direttamente il consiglio direttivo eletto in occasione della sua prima seduta. Saranno eletti consiglieri coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. L'assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche statutarie, nomina il presidente del seggio elettorale e due scrutatori, mentre funge da segretario il segretario eletto del consiglio.

ARTICOLO 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e, pertanto, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari e postali, e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Il consiglio provvede a:

1. Sovrintendere ad ogni iniziativa ed attività specifica dell'associazione
2. Promuovere i mezzi atti al potenziamento, alla conservazione e al regolare funzionamento del patrimonio sociale.
3. Rendere esecutive le deliberazioni dell'assemblea generale.
4. Promulgare disposizioni e regolamenti in armonia con lo statuto.
5. Tutelare l'osservanza dello statuto da parte dei soci.
6. Nominare i direttori artistici afferenti alle attività teatrali e/o musicali.
7. Nominare commissioni consultive per lo studio di particolari problemi d'interesse specifico dell'associazione.

8. Affidare incarichi particolari anche a elementi esterni all'associazione.
9. Indire le assemblee ordinarie e straordinarie.
10. Discutere e deliberare la relazione annuale finanziaria e morale dell'attività dell'associazione.
11. Determinare l'ammontare di eventuali quote associative ordinarie e straordinarie.
12. Deliberare l'ammissione di nuovi soci all'associazione.
13. Informare l'assemblea con resoconti verbali o scritti, delle proprie riunioni.

ARTICOLO 13

DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO O DI UN SUO MEMBRO

Il consiglio direttivo decade per voto di sfiducia dell'assemblea generale o per le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi il presidente presenta le dimissioni all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni volontarie del presidente e questi intenda collaborare con altri ruoli in seno al consiglio, la carica di presidente sarà assunta dal vice presidente fino alla scadenza naturale del mandato e si potrà procedere alla redistribuzione delle altre cariche in seno al consiglio.

I consiglieri dimissionari saranno sostituiti nelle rispettive cariche dal socio più votato dei non eletti.

Il consiglio ha facoltà di procedere alla redistribuzione delle cariche qualora particolari esigenze non contrastanti con lo statuto, lo richiedano. Un consigliere sarà considerato dimissionario qualora si assenti per 4 riunioni consecutive senza giustificato motivo e può essere surrogato.

ARTICOLO 14

COMPITI DEI VARI CONSIGLIERI

Il vicepresidente

- Assiste il presidente in tutte le sue attività specifiche e lo sostituisce in caso d'indisponibilità

Il tesoriere

- Tiene la contabilità delle operazioni di cassa
- Cura i rapporti con i fornitori dell'associazione
- Provvede in collaborazione col presidente all'amministrazione ordinaria dell'associazione
- Cura i rapporti in collaborazione col presidente, con gli enti pubblici e privati esterni all'associazione

Il segretario

- Assiste il consiglio in ogni sua attività
- Cura la tenuta dei libri ufficiali dell'associazione, ad eccezione del libro di cassa
- Redige i verbali delle sedute sia del consiglio che delle assemblee generali
- Aggiorna il registro delle presenze in occasione delle prove teatrali e musicali

Archivista

- Cura la tenuta dei copioni e la predisposizione delle copie per tutti gli attori.
- Collabora strettamente con il Consiglio Direttivo in ogni sua attività.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la Firma Sociale. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire conti correnti bancari e postali, anche a firma singola.

Il presi
sovrinte
Il presid
permane
funzioni
Il presi
naturale
si proce

Il colle
in cari
Al col
statut
social
Il coll
dei p
con c

Il dir
bas
ratif
lavo



attività

Il presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, sovrintendendo, in particolare, all'attuazione delle rispettive deliberazioni.

Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il presidente, in caso d'impedimento, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni può essere sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente.

Il presidente dimissionario sarà sostituito nella carica dal Vicepresidente fino alla scadenza naturale del mandato e si procederà all'immissione nel direttivo del socio più votato dei non eletti e si procederà alla ridistribuzione delle cariche.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto di tre soci eletti direttamente dall'assemblea generale e durano in carica quattro anni.

Al collegio dei Probiviri sono devolute tutte le controversie attinenti al rispetto delle norme dello statuto o dei regolamenti dell'Associazione, siano controversie fra Soci o tra i Soci e gli organi sociali.

Il collegio giudica secondo equità, senza formalità di procedura. Per le materie devolute al collegio dei probiviri non si fa ricorso ad alcuna altra giurisdizione. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO 17

IL DIRETTORE ARTISTICO

Il direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo che individuerà la persona da nominare sulla base dell'esperienza nella direzione teatrale. La nomina del Direttore Artistico è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea Generale e sarà successivamente formalizzata come rapporto di lavoro autonomo. Al direttore artistico è attribuito lo svolgimento dei compiti seguenti:

- Curare la formazione teatrale e recitativa degli associati in vista delle manifestazioni e rappresentazioni a cui parteciperà la compagnia
- Elaborare progetti teatrali in armonia con gli scopi statuari, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
- Dirigere la compagnia nelle rappresentazioni della stessa.
- Scegliere, in collaborazione col Consiglio Direttivo, le opere da preparare e portare in scena e gli attori che dovranno parteciparvi, escludendo chi ritiene non idoneo alla rappresentazione

ARTICOLO 18

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Quote associative versate dai componenti il corpo sociale, non rimborsabili per alcun motivo;
- Beni mobili e immobili che alla stessa pervengono a qualsiasi titolo;
- Eventuali redditi prodotti dal patrimonio;
- Elargizioni e contributi di enti pubblici e privati, compresi contributi di persone fisiche;
- Entrate realizzate attraverso le attività istituzionali, comprese quelle connesse e accessorie in quanto integrative delle medesime.

Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

Eventuali attività commerciali non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati, del capitale, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 19 LIBRI UFFICIALI

Sono libri ufficiali della compagnia:

- Il registro dei soci
- Il registro dei verbali di seduta dell'Assemblea Generale
- Il registro dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo
- Il registro dei verbali di seduta del Collegio dei Proviviri
- Il registro dell'inventario del patrimonio sociale
- Il libro di cassa
- Il registro di protocollo della corrispondenza (facoltativo)

All'occorrenza potrà essere istituito un Elenco dei Sostenitori di cui all'art.7 a discrezione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO

Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dall'assemblea Generale, con la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica o integrazione del presente statuto può essere proposta in forma scritta o dal Consiglio Direttivo o da almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 21 SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo n.117 del 3 Luglio 2017. eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro primo, capo II, art. 36 e seguenti del codice civile, al decreto legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 ai regolamenti dell'**ASSOCIAZIONE CULTURALE KAINOTHOMIA DELLE OMBRE**, ai regolamenti degli Enti di Promozione sociale ai quali si affilierà e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore in data 05/08/2022



CS
E 2
F. A
G 6
J. P.
Z. J.
P. N.





AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Oristano

data 02 SET. 2022 *N.* 444 *Serie* 3

Stato F



IL DIRETTORE UFFICIO TERRITORIALE
A.to

Firma su delega del Direttore Provinciale

Agenzia delle